

formula esecutiva per le ordinanze di sfratto e le ingiunzioni di pagamento ex art 664 cpc

Al fine di limitare l'accesso agli uffici ed evitare accessi superflui alle cancellerie e al servizio copie, sono state concordate con la cancelleria le seguenti modalità per il rilascio della formula esecutiva in calce alle ordinanze di sfratto e alle ingiunzioni di pagamento ex art 664 cpc.

Premesso: - che il titolo esecutivo è costituito dall'atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida e dall'ordinanza del giudice o dall'ingiunzione di pagamento e che l'originale, in formato cartaceo, dell'atto di citazione è a mani dell'avvocato, mentre l'originale, in formato digitale, dell'ordinanza di rilascio e del decreto di ingiunzione ex art 664 cpc si trovano sulla piattaforma PCT nella disponibilità del cancelliere; - che l'avvocato può autenticare, ai sensi dell'art 16 decies del D.L. 179/2012, l'atto di citazione il cui originale cartaceo è a sue mani; che il cancelliere può autenticare solo la copia dell'ordinanza e/o del decreto di ingiunzione i cui originali si trovano nel fascicolo digitale; - che la formula esecutiva va rilasciata in calce ad entrambi uniti a formare un unico atto si è concordato quanto segue:

- 1- L'avvocato deposita nel fascicolo presente nella piattaforma del PCT copia digitale dell'atto di citazione integrale, con le relate di notifica e le eventuali ricevute postali e cartoline di ricevimento, con l'attestato di conformità ex art 16 decies del D.L. 179/2012 che firma con modalità digitale. Questo deposito dovrebbe essere già stato fatto al momento della iscrizione a ruolo o comunque prima dell'udienza; in ogni caso va fatto prima di chiedere la formula esecutiva.
 - 2- Successivamente, prima di chiedere la formula esecutiva l'avvocato scarica dalla piattaforma PCT copia cartacea dell'atto di citazione che ha depositato in precedenza comprensivo della notifica e della propria attestazione di conformità e il provvedimento del giudice (ordinanza di rilascio o decreto ingiuntivo ex art 664 cpc); completa il testo della formula esecutiva con i propri dati, quelli della parte richiedente e la data del provvedimento del giudice e la unisce all'atto di citazione e al provvedimento del giudice scaricati, in modo da formare un unico atto che scannerizza, formando un unico file in formato pdf.
 - 3- L'avvocato deposita nel fascicolo presente sulla piattaforma PCT un'istanza di rilascio della formula esecutiva, allegando: - il file pdf formato in precedenza, nel quale si trovano uniti l'atto di citazione, il provvedimento del giudice e la formula esecutiva già predisposta; - la ricevuta del pagamento dei diritti mediante il sistema PagoPa.
 - 4- Il cancelliere scarica in cartaceo due copie del file contenente atto di citazione, provvedimento del giudice e formula esecutiva predisposta uniti e firma l'originale e la copia della formula esecutiva.
 - 5- l'atto cartaceo con la formula esecutiva viene depositato nella casella dell'avvocato nell'apposita scaffalatura sita al terzo piano.
- Si allega il testo della formula esecutiva da compilare

La presente copia, conforme alla copia dell'atto di citazione, tale attestata ex art. 16 decies D.L. N. 179/2020 dal legale dell'attore ed equivalente all'originale, e conforme all'originale dell'ordinanza in data _____, si rilascia per la prima volta in forma esecutiva, a richiesta dell'avvocato _____ nell'interesse di _____.

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Aosta

Il Direttore di Cancelleria

Dr. Giovanni Sisto